



Camera di Commercio Italo-Germanica  
Deutsch-Italienische Handelskammer



DEInternational Italia Srl

## Newsletter „Norme & Tributi“ - n. 35 maggio 2008

### DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

In vigore le nuove limitazioni sui trasferimenti di contante e di assegni circolari.

Il 30 aprile scorso sono entrate in vigore in Italia le nuove limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore che erano state previste (in attuazione, tra l'altro, della direttiva 2005/60/CE) dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In particolare, l'art. 49 del citato decreto vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro”. In tali casi, infatti, è necessario avvalersi di un intermediario bancario, di istituti di moneta elettronica o delle Poste Italiane S.p.A.; ove poi la transazione avvenga per il tramite di assegni bancari, gli stessi devono contenere la clausola di non trasferibilità.

Relativamente “libera” resta invece la circolazione di vaglia cambiari e assegni circolari di importi inferiori ai 5.000,00 euro, che potranno ancora essere trasferiti a terzi, mediante girata: in queste ipotesi, peraltro, oltre a doversi pagare un'imposta di bollo sul titolo (per € 1,50) è comunque richiesta - a pena di nullità - l'indicazione del codice fiscale del girante.

Alla presenza di quest'ultimo elemento occorrerà pertanto prestare la massima attenzione prima di quietanzare la somma di cui al titolo che viene girato.



RA e Avv. Susanne Hein  
[susanne.hein@mblegale.it](mailto:susanne.hein@mblegale.it)

Avv. Marco Farina  
[marco.farina@mblegale.it](mailto:marco.farina@mblegale.it)

### DIRITTO TRIBUTARIO

Abuso del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto

La Corte di Giustizia UE - *Sentenza del 21 febbraio 2008, Causa C-425/06 (Part Service S.r.l.)* - si è pronunciata su una causa pregiudiziale devolutale dalla Corte di Cassazione italiana in merito alla sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto comunitario in un'operazione complessa di *leasing* finanziario in materia Iva.

La violazione contestata consisteva nell'aver artificialmente scorporato i contratti di *leasing* tra più società del gruppo, in modo tale che la società capogruppo procedesse alla fornitura del bene nei confronti dell'utilizzatore - applicando l'Iva su tale prestazione - e restando, invece, le operazioni assicurative rese dalle altre società del gruppo assoggettate al regime di esenzione Iva, con conseguente risparmio dell'imposta dovuta.

Sulla base delle conclusioni già espresse nel caso *Halifax*, la Corte di Giustizia UE ha affermato che per l'accertamento di un comportamento abusivo deve valutarsi nel concreto se il vantaggio fiscale perseguito dal contribuente costituisce lo scopo essenziale, anche se non unico, dell'operazione compiuta (nel caso di specie, l'"*indebito*" vantaggio fiscale consiste nel non aver assoggettato ad Iva tutto ciò che costituisce corrispettivo per la prestazione resa).

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

RAin Dr. Cora Steinringer  
[cora.steinringer@studiopirola.com](mailto:cora.steinringer@studiopirola.com)

Dott. Ignazio La Candia  
[ignazio.la.candia@studiopirola.com](mailto:ignazio.la.candia@studiopirola.com)

## **DIRITTO DEL LAVORO**

La nuova normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il decreto legislativo n. 81 del 2008 di riordino di tutta la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, entrerà in vigore il prossimo 15 maggio. Tra le principali novità segnaliamo, per quanto riguarda i datori di lavoro, l'allargamento della valutazione dei rischi che il datore di lavoro dovrà mettere a punto considerando tutti i rischi per la sicurezza, ivi inclusi lo stress da lavoro e i rischi legati alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri paesi (art. 28). Le modalità per lo svolgimento della valutazione dei rischi sono state poi differenziate a seconda del numero dei lavoratori occupati (art. 29). In generale tutto il quadro sanzionatorio è stato inasprito ed è stata espressamente prevista la sanzione della nullità per tutti i contratti di appalto, subappalto e somministrazione di lavoro che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (art. 26).

Le nuove norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la loro prestazione all'interno dell'impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari (artt. 2 e 3). Tutti i lavoratori sono tenuti a partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro ed, in caso di violazione, sono previste sanzioni pecuniarie a loro carico.

 **Ius  
Laboris** | Global  
Human  
Resources  
Lawyers

**TOFFOLETTO**

*Studio Legale*

Avv. Elio Cherubini  
[sec@toffoletto.it](mailto:sec@toffoletto.it)

## **DIRITTO SOCIETARIO**

Regole di trasparenza informativa delle società quotate alla luce del D.lgs. n. 195/2007

Il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 195 ha recepito la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni concernenti le

società quotate su mercati regolamentati. La direttiva europea sulla trasparenza del 2004 prescrive una serie di obblighi informativi a carico delle emittenti. Il decreto che ne recepisce i principi, modificando e integrando alcune disposizioni del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998) ha introdotto specifiche responsabilità in ordine all'istituzione e al monitoraggio dei controlli che sovrintendono la redazione del bilancio e delle procedure e dei controlli finalizzati al rispetto degli obblighi informativi. Tra le novità più discusse, si segnalano la redazione obbligatoria del report annuale, della relazione semestrale e del resoconto intermedio di gestione, da pubblicarsi a cura dell'emittente nel corso dell'esercizio.

**Rödl & Partner**

RAin Evelyn Ziebs  
[evelyn.ziebs@roedl.it](mailto:evelyn.ziebs@roedl.it)

Avv. Paolo Peroni  
[paolo.peroni@roedl.it](mailto:paolo.peroni@roedl.it)

---

#### DIRITTO IMMOBILIARE

Publicato il Decreto Interministeriale 25.02.2008, n. 74 in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore

Il 16.4.2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 il Decreto Interministeriale 25.02.2008, n. 74 (il "Decreto"), che dà attuazione al "Decreto Bersani" (D.L. 04.07.2006 n. 223) in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per la corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali. A partire dal 15.6.2008 (data di entrata in vigore del Decreto), quindi, l'appaltatore che voglia evitare tale responsabilità, dovrà pagare i propri subappaltatori solo dopo aver ricevuto la documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi, documentazione che viene ora individuata dal Decreto. Dal canto suo, il committente, prima di pagare l'appaltatore, dovrà accertarsi che quest'ultimo abbia acquisito la documentazione ora detta, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Bersani.

  
**Jenny & Partners**  
studio legale e tributario

Avv. Katri Gelati  
[www.jenny.it](http://www.jenny.it)

---

#### DIRITTO AMBIENTALE

La nuova normativa europea in materia di sostanze chimiche

Con il Regolamento Europeo n. 1907/2006 è stata introdotta una nuova normativa in materia di sostanze chimiche, c.d. normativa REACH (*"Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals"*). Essa si applica a tutte le imprese con sede nell'UE, che fabbricano nell'UE o vi importano sostanze chimiche in quantitativi annuali pari o superiori a una tonnellata, obbligandole ad acquisire informazioni sulle loro proprietà fisico-chimiche e sulle implicazioni sanitarie ed ambientali del loro utilizzo.

A tal fine, ciascuna impresa fabbricante o importatrice deve presentare all'[Agenzia europea per le sostanze chimiche](http://www.echa.europa.eu) (ECHA) un fascicolo di registrazione e tutti gli utilizzatori di sostanze chimiche pericolose sono tenuti a garantire l'uso sicuro di tali sostanze

attraverso misure di gestione del rischio, da indicare nei fascicoli di registrazione e comunicate agli utilizzatori mediante schede di dati di sicurezza.

L'obbligo per la registrazione decorre dal 1° giugno 2008. Tuttavia per alcune sostanze (c.d. sostanze *Phase-in* e cioè: quelle presenti nell'inventario EINECS (Registro Europeo delle Sostanze Chimiche in Commercio); quelle prodotte nell'UE - compresi i paesi candidati all'adesione - ma che non sono state immesse sul mercato UE dopo il 1° giugno 1992; quelle definite come ex-polimeri), è consentita una "preregistrazione" che permette alle imprese di godere di scadenze più lunghe per la definitiva registrazione (2010, 2013 o 2018 in base alla quantità delle sostanze immesse).

È possibile effettuare la preregistrazione tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008 elettronicamente tramite il sito <http://echa.europa.eu/> attraverso il portale REACH-IT, che sarà attivo a partire dal 1 giugno 2008. Le imprese che fabbricano sostanze, formulano preparati o producono articoli fuori dell'UE possono nominare un rappresentante unico con sede nell'UE affinché espletati la preregistrazione delle sostanze che importano nell'UE, sollevando così dal relativo obbligo i loro importatori. Scopo della preregistrazione è quello di agevolare la graduale introduzione dei nuovi obblighi, e di consentire all' ECHA di raccogliere tutte le informazioni disponibili per mettere in contatto i soggetti interessati alla registrazione della stessa sostanza chimica ed evitare così di duplicare test e costi di registrazione.

L'ECHA pubblicherà l'elenco delle sostanze preregistrate sul suo sito web entro il 1° gennaio 2009.

**RINALDI E ASSOCIATI**

STUDIO LEGALE

**Avv. Annamaria Vicaretti**  
[avicaretti@rinaldilawf.com](mailto:avicaretti@rinaldilawf.com)

### **DIRITTI DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE**

#### **La mancata apposizione del contrassegno SIAE non costituisce più reato**

La Corte di cassazione ha dichiarato inapplicabile per vizio procedurale la norma italiana che stabilisce l'obbligo, sanzionato penalmente, di apposizione su supporti non cartacei del contrassegno SIAE. La norma in questione era stata qualificata dalla Corte di giustizia europea come "regola tecnica" e come tale avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione europea per consentirle di verificare che la norma non costituisse un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Non essendo mai stata notificata, tale norma è stata considerata inapplicabile dalla Corte di cassazione e, perciò, inopponibile ai privati. La Corte di cassazione ha precisato, però, che la sentenza non incide sulla tutela del diritto d'autore e che qualsiasi attività di abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione di opere dell'ingegno resta vietata. Inoltre, la mancanza del contrassegno SIAE pur non essendo più sufficiente, da sola, a provare la riproduzione abusiva di opere dell'ingegno, costituisce tuttavia ancora un indizio del comportamento illecito. L'inapplicabilità di questa norma, però, non dovrebbe durare a lungo dal momento che il Governo si è già attivato per avviare la procedura di notifica alla Commissione europea della "regola tecnica" in questione.

 **STUDIO TORTA**  
*Jorio, Prato, Boggio & Partners*

Consulenti in Proprietà Industriale

**Avv. Fabio Fischetti**  
[fischetti@studiotorta.it](mailto:fischetti@studiotorta.it)

**Dott. Ing. Andrea Bernotti**  
[bernotti@studiotorta.it](mailto:bernotti@studiotorta.it)

## DIRITTO DI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA Consiglio di Stato, sentenza del 6 maggio 2008

Con sentenza del 6 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha affermato che un accordo lesivo della concorrenza può derivare anche da un accordo tra soggetti che abbia dato origine ad un'associazione temporanea di impresa.

La circostanza che le ATI sono il frutto di negozi giuridici tipizzati non esclude la loro qualificazione in termini di illecito ai fini antitrust, allorché risulti che la loro causa sia illecita in quanto volta a determinare un assetto contrario a norme imperative di legge.

SLA Studio Legale Associato  
member of the Osborne Clarke Alliance



Avv. Cristiano Sesti  
[csesti@sla.it](mailto:csesti@sla.it)

Avv. Gretel Malmsheimer  
[gmalmsheimer@sla.it](mailto:gmalmsheimer@sla.it)

---

## DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

La notificazione seconda la Corte CE

La Corte di Giustizia CE, con la sentenza del 16 febbraio 2006, C-3/05, ha affermato che l'art. 36 Conv. Bruxelles esige che il provvedimento che dichiara l'esecutività della decisione debba essere regolarmente notificato secondo le norme processuali dello Stato contraente nel quale l'esecuzione è stata richiesta; in caso di notificazione inesistente o irregolare, la conoscenza effettiva della dichiarazione di esecutività da parte del soggetto contro il quale è chiesta l'esecuzione non è idonea a far decorrere il termine di un mese per proporre l'opposizione.

Pur se pronunciata con riferimento alla Conv. Bruxelles, alla suindicata sentenza della Corte va riconosciuto identico significato anche con riferimento al Reg. n. 44/2001; infatti la disciplina dell'art. 36 Conv. è stata trasfusa quasi letteralmente nell'art. 43, c. 5, Reg. Questa norma è ripresa anche nella Convenzione di Lugano (Art. 36), sia nella versione attuale che in quella futura, che trova applicazione tra la Svizzera nonché gli altri Stati EFTA e i Stati Membri dell'Unione Europea.

(Per un commento alla sentenza, v. *Int'l Lis*, 1, 2007/2008, p. 6 ss.)

*Studio legale Brogginì*

Avv. Jutta Welz  
[welz@studiobroggini.it](mailto:welz@studiobroggini.it)

Avv. Claudia Onniboni  
[onniboni@studiobroggini.it](mailto:onniboni@studiobroggini.it)

---

## APPALTI

Sui limiti alla discrezionalità nel fissare i requisiti di partecipazione

Il T.A.R. Emilia Romagna (T.A.R. Emilia Romagna - Bologna - Sez. I, sentenza 11 aprile 2008, n. 1424) si è recentemente pronunciato sulla discrezionalità della stazione appaltante nel fissare i requisiti di partecipazione alla gara. I giudici, richiamando alcuni

precedenti, rilevano come appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, “anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge essendo coesistente il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare” (Cons. Stato, sez. V, 10.01.2007, n. 37).

Unico limite a detta insindacabilità della scelta, si rinviene allorché la stessa sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14.12.2006 n. 7460), a seguito di una valutazione effettuata non in astratto ma in correlazione al valore dell’appalto. Il collegio ricorda inoltre che tanto l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (deliberazione n. 20/2007) quanto il Giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. V, 31.01.2006, n. 348 ) ritengono congrua né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa. Lo stesso G.A. stima, invece, irrazionale, eccessiva e sproporzionata, la richiesta di un importo eccedente di circa sette volte l’oggetto del contratto (Cons. Stato, sez. V, 23.01.2006, n. 206); ovvero illegittima la clausola del bando che prevede, a dimostrazione del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, un fatturato dell’ultimo triennio che si attesti su una soglia minima pari a più di quindici volte l’ammontare dell’importo posto a base dell’appalto (T.A.R. Lecce, sez. II, 01.01.2008, n. 1).



RA e Avv.  
Wolf Michael Kühne  
[Wolf.kuehne@dlapiper.com](mailto:Wolf.kuehne@dlapiper.com)

---

#### DIRITTO BANCARIO

Assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e natanti: nuovi obblighi in tema di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto

In data 9 maggio u.s. l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (“Isvap”) ha emanato il Regolamento n. 23 (il “Regolamento”), recante la nuova disciplina in tema di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti.

Il Regolamento, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2008, abroga la circolare Isvap n. 502 del 25 marzo 2003, e prevede nuovi obblighi a carico delle imprese e degli intermediari assicurativi, aventi lo scopo di garantire un adeguato livello di informativa e trasparenza a favore dei contraenti.

In particolare, le imprese assicurative saranno tenute a rendere disponibili al pubblico (presso ogni punto vendita e nei propri siti internet) non solo i documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni e le condizioni generali e speciali di polizza, ma altresì un servizio di preventivazione gratuita, comprensivo di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalle proprie tariffe, al fine di consentire al contraente di effettuare confronti tra i diversi prodotti assicurativi offerti.

Il preventivo, elaborato sulla base delle risposte fornite da ciascun contraente, dovrà contenere l’indicazione del premio globale richiesto per la copertura, la misura delle

provvigioni dell'intermediario e la misura dello sconto eventualmente praticato.



Avv. Daniela Runggaldier  
[www.jenny.it](http://www.jenny.it)  
Avv. Alessandro Steinhaus  
<http://www.jenny.it>

---

## PRIVACY

Il piano ispettivo per il primo semestre 2008

Il Garante della Privacy ha fissato le linee guida del proprio piano ispettivo per il semestre in corso.

Le verifiche che l'Autorità svolgerà, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza, hanno come obiettivo l'accertamento del corretto trattamento dei dati personali svolto dalle amministrazioni finanziarie, attraverso il sistema informativo della fiscalità e dagli istituti di credito, anche in relazione al tracciamento degli accessi. Il programma prevede, poi, una verifica sul rispetto delle indicazioni fornite dal Garante nel 2004 relativamente alla videosorveglianza ed un accertamento sul tema dell'informativa agli interessati, di cui all'art. 13 del Codice della Privacy e sulla validità e libertà del consenso prestato dagli stessi. Infine, verranno effettuate verifiche sulla corretta adozione delle misure minime di sicurezza, nel trattamento dei dati sensibili, da parte di soggetti pubblici e privati. Sotto la lente di ingrandimento verranno posti anche periti e consulenti.

## **STUDIO LEGALE PERANI**

RAin e Avv. Dr.  
Andrea Bettina Bandele  
[abandele@perani.com](mailto:abandele@perani.com)  
Avv. Annalisa Quartiroli  
[aquartiroli@perani.com](mailto:aquartiroli@perani.com)

---

### Impressum:

DEinternational Italia s.r.l., Via Napo Torriani n. 29, I-20124 Milano I P.IVA/ C.F. 05931290968  
Tel. +39 02 3980091 I Fax +39 02 3900195 I E-Mail: [recht@deinternational.it](mailto:recht@deinternational.it)

### Contenuti/ links:

DEinternational Italia S.r.l. non si assume la responsabilità e non garantisce in alcun modo dei contenuti, dell'incompletezza o della correttezza dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link (collegamento ipertestuale).

### Invio dati / privacy:

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 196/2003 sul trattamento di dati personali e consenso al trattamento dei dati: I dati raccolti in questo documento hanno la finalità di attivare nei confronti dell'interessato un servizio informativo. L'interessato può richiedere la cancellazione, contattando la DEinternational Italia s.r.l..